

TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione 2[^] Civile

Il Giudice Relatore, Dott.ssa A. Palumbi, designato nel procedimento iscritto al n. ~~14658/2006~~ ^{14658/2006} R.G. con provvedimento emesso dal Presidente dell'intestata sezione,

Visto l'art. 12 D.Lgs. n. 5/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 37/2004

IL CASO.it

NON AMMETTE

- le prove orali formulate dalla parte attrice, avendo esse ad oggetto valutazioni o circostanze generiche;
- le prove orali formulate dalla parte convenuta, quanto ai capitoli demandati al teste T. [redacted] perché incapace atteso che avrebbe potuto essere chiamato in giudizio dalla banca convenuta per tenerla indenne in caso di condanna, ove ritenuto responsabile della invalidità del contratto o autore delle violazioni normative alla base dei prospettati inadempimenti compiuti dalla banca medesima, quanto ai capitoli demandati al teste A. [redacted] perché superflui alla luce della documentazione già prodotta e quanto all'interrogatorio formale perché generico atteso che, per come è formulato, non consente ex ante né un'adeguata controdeduzione né una valutazione del Giudice sui non meglio precisati elementi dell'informativa sulle "caratteristiche principali degli investimenti" e sui "rischi connessi all'operazione", di cui non può ammettersi la esplicazione solo in sede di assunzione della prova giacché si tratterebbe non di una mera specificazione di circostanze già capitolate ma di un'inammissibile formulazione tardiva di rilevanti elementi probatori;

DISPONE

CTU sul seguente quesito, ritenendo necessario avvalersi dell'ausilio di un esperto per poter meglio valutare, in concreto, la consistenza degli obblighi informativi a carico della società convenuta in quanto operatore professionale, e riservando al Collegio la nomina del Consulente: "Dica il CTU quale fosse, con riferimento all'epoca dell'acquisto dei titoli per cui è causa, il rating (specificandone il significato) ed il contenuto del prospetto informativo dei titoli in questione";

IL CASO.it

ORDINA

a parte convenuta di esibire il documento sui rischi generali degli investimenti sottoscritto dagli attori (gli altri documenti di cui all'istanza attorea di esibizione sono irrilevanti, superflui alla luce della disponenda CTU e della documentazione in atti o generici);

FISSA

l'udienza collegiale per il giorno 10/10/08 alle ore 11.30 per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione, invitando le parti a comparire personalmente, riservando al successivo provvedimento del Collegio la fissazione dell'udienza di discussione e l'assegnazione del termine per il deposito di memorie conclusionali;

DISPONE

che il presente decreto, a cura della cancelleria, sia comunicato alle parti costituite.

Bologna, 18.10.2007

Depositato in Cancelleria

0001 2 3 573.3357



IL CANCELLIERE (01)

Dott.ssa Roberta...

IL GIUDICE DESIGNATO Assistente U.N.E.P. au detto alla Corte d'Appello di Bologna ho notificato copia del presente atto all' Avv. consegnandone copia nel suo domicilio a mani di collega / impiegato addetto allo studio T.Q. che na cura la consegna esso al momento assente Bologna, 19.10.07

Assistente U.N.E.P.
Corte d'Appello di Bologna
Gatto Serenella